



 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
 00144 Roma
 Tel. +39 06 591.74.69
 Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
 20145 Milano
 Tel. +39 02 480.12.534
 Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 26
 50132 Firenze
 Tel. +39 055 234.79.02
 Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: novità in materia di Intrastat e dichiarazioni d'intento

1. Ristabilito l'obbligo di invio dei modelli Intrastat

In sede di conversione del Decreto Legge 244/2016 (c.d. "Milleproroghe"), è disposto che ancora per l'anno d'imposta 2017, rimane l'obbligo di presentare i modelli INTRA-2 *bis* per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 *quater* per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, contrariamente a quanto disposto dal DL 193/2016.

Dunque, vengono annullate *in toto* le previsioni contenute nell'art. 4, comma 4, lett. b) del DL 193/2016, il quale aveva eliminato l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017.

La scelta del legislatore è stata quella di ripristinare, in via transitoria, fino al **31 dicembre 2017** (quindi per l'intero anno d'imposta 2017), "gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (...) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito".

Dunque, come indica il comunicato stampa del 17 febbraio scorso di Agenzia delle Entrate, delle Dogane e ISTAT, il **27 febbraio 2017**, termine di presentazione dei modelli relativi al mese di gennaio, **dovranno essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti**, affinché l'ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti.

2. Nuovi modelli della dichiarazione d'intento per le operazioni da effettuare dall'1 marzo 2017

Con il Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

In particolare segnaliamo che rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che di conseguenza sono stati eliminati.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), **la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;**
3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;

4. l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Segnaliamo infine che, in una risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita il 7 febbraio scorso a Confimi industria (la confederazione delle imprese manifatturiere), è stato indicato che le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo indicato nelle dichiarazioni superi il plafond, e non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.

Naturalmente, gli acquisti complessivamente eseguiti devono poi rispettare l'ammontare massimo disponibile.

20 febbraio 2017



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com